

4. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (2018-2020)

Sezione I – Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

4.1. CONTESTO NORMATIVO

4.1.1. La legge del 6 novembre 2012, n. 190

La legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” si propone di prevenire e di limitare i fenomeni di corruzione e di illegalità all’interno della Pubblica Amministrazione, comprese anche le società partecipate. Si tratta del primo sistema normativo organico del nostro Paese di prevenzione della corruzione che analizzi e valuti i rischi specifici di corruzione e che indichi gli interventi organizzativi tesi a prevenirli.

Al primo livello si colloca il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) ed approvato dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), e ad un secondo livello si collocano i Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) di ogni amministrazione pubblica e delle società da esse partecipate, piani definiti sulla base delle indicazioni del PNA e dell’analisi dei rischi specifici di corruzione di ognuna.

Le strategie di prevenzione che devono ispirare i suddetti piani, indicate dalle organizzazioni sovranazionali, evidenziano l’esigenza di perseguire tre obiettivi principali:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; - aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
 - creare un contesto sfavorevole alla corruzione. Nello spirito della legge 190/2012, la trasparenza è considerata uno strumento rilevante per operare in maniera eticamente corretta e, contestualmente, per perseguire obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione, valorizzando l’accountability³ con i cittadini, anche attraverso specifiche azioni di sensibilizzazione.
 - Altre misure generali di prevenzione della corruzione, previste dalla legge 190/2012, riguardano:
 - inconfiribilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti - D. Lgs. 39/2013;
 - incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - D. Lgs. 39/2013;
 - patti di integrità negli affidamenti (legge 190/2012).
 - E inoltre:
 - mobilità del personale addetto alle aree a rischio di corruzione; - astensione in caso di conflitto di interesse;
 - formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione;
 - tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower, cfr. Allegato 2).
- Il PTPCT di Aviovaltellina_è un documento di natura programmatica che tiene conto della specifica realtà della Società e una sezione dedicata alla Trasparenza.

Si precisa che l’ANAC nella Determinazione n. 831 del 3 agosto 2016 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016” chiarisce che il PNA è atto

³ La responsabilità, da parte degli amministratori che impiegano risorse finanziarie pubbliche, di rendicontarne l’uso sia sul piano della regolarità dei conti sia su quello dell’efficacia della gestione.

generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni ed alle società di diritto privato partecipate dalla pubblica amministrazione, con il compito di promuovere l'adozione di misure di prevenzione della corruzione. La legge attribuisce all'ANAC il ruolo di Autorità nazionale anticorruzione, così come individua tutti gli altri organi incaricati di promuovere e attivare le apposite azioni di controllo, prevenzione e contrasto della corruzione entro le strutture e gli apparati dell'amministrazione pubblica.

4.1.2. Gli adempimenti delle società a partecipazione pubblica

La legge n.190/2012 stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 1 commi da 15 a 33, si applicano anche alle società partecipate dalla pubblica amministrazione e alle loro controllate. Tali disposizioni riguardano tra l'altro obblighi di trasparenza nell'attività amministrativa e di accesso agli atti del cittadino, di monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali, obblighi di pubblicazione dei dati che caratterizzano ogni procedura di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture pubblici.

Inoltre, è stabilito che alle società partecipate da pubbliche amministrazioni, quale è Aviovaltellina, la legge si applica limitatamente alle attività di pubblico interesse, indicate e disciplinate dal diritto nazionale e comunitario. Il PNA obbliga le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni a introdurre e implementare adeguate misure organizzative e gestionali per dare attuazione alle norme contenute nella legge su richiamata.

Con riferimento ad Aviovaltellina la legge chiede di farsi parte attiva nell'applicazione della norma e in particolare di provvedere alla:

1. nomina del RPCT della prevenzione della corruzione e della trasparenza (anche detto "RPCT");
2. predisposizione e adozione di un Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
3. mappatura delle aree e delle attività a rischio corruzione;
4. predisposizione e adozione di una sezione Trasparenza, parte integrante del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente art. 1 comma 60 della L. 190/2013; PNA par. 1.3 (pag. 12); PNA par. 3.1.1), Aviovaltellina ha esteso l'ambito di applicazione del proprio Modello 231 non solo ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal Dlgs. n. 231/01 ma anche a tutti quelli considerati nella L. n. 190/2012, ricomprendendo tutti i Reati compresi nel Libro II/Titolo II/Capo I del C.P. dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolta dalla Aviovaltellina, al fine di:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Sono stati inoltre previsti specifici protocolli in tema di Trasparenza, in ottemperanza alla normativa vigente (Dlgs 33/2013).

Il Consiglio di Amministrazione Aviovaltellina ha nominato il **Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT)**, ai sensi del Dlgs. 97/2016.

Le misure di prevenzione della corruzione sono elaborate dal RPCT in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza e sono approvate dal Consiglio di Amministrazione Aviovaltellina. L'attività di elaborazione di tali misure non può essere affidata a soggetti esterni.

4.2. REATI RILEVANTI

Il concetto di corruzione da prendere a riferimento per la definizione del PTPCT ha un'accezione ampia, essendo comprensivo delle diverse situazioni in cui sia riscontrabile l'abuso da parte di un soggetto del potere/funzione a lui affidato/a al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti comprendono, infatti, non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, intesa quale insieme degli organi e delle attività preordinati al perseguimento degli scopi di pubblico interesse, disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale artt. da 314 a 360, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – si rilevi un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. Sono compresi, per ciò che interessa il presente Piano, tutti quei fatti che impediscano, ostacolino o turbino il regolare svolgimento dell'attività amministrativa.

Sono disciplinate le fattispecie che riguardano i delitti dei pubblici ufficiali (o degli incaricati di pubblico servizio) e i delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione. Mentre questi ultimi possono essere commessi da chiunque, per i primi è richiesta, ai fini della configurazione del reato, una determinata qualità o posizione giuridica. È necessaria quindi la sussistenza, in capo a chi agisce, di una qualificazione soggettiva quale è quella disciplinata dagli artt. 357, 358 e 359 del codice penale.

In considerazione della concessione per la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, dell'aviosuperficie di Caiolo, sono previsti specifici obblighi in capo ad Aviovaltellina che si sostanziano in una serie di attività che possono ragionevolmente essere ricondotte ai "Pubblici Servizi" di cui alla definizione dell'art. 358 c.p. Per tali ragioni il personale di Aviovaltellina coinvolto nello svolgimento di tali Pubblici Servizi va qualificato come incaricato di pubblico servizio⁴.

Si ricorda infine, che la qualifica soggettiva così come descritta pur essendo un elemento indispensabile per l'esistenza dei reati in questione non è da sola sufficiente. La legge, infatti,

⁴ figura di sintesi di quelle categorie di soggetti che, privi di poteri pubblicistici (ma operanti, ad es., su base di "delega" in senso lato, in particolare in virtù d'una concessione), svolgono nondimeno prestazioni di interesse generale. Si distinguono le seguenti figure giuridiche:

Pubblico ufficiale - art. 357 *"Agli effetti della legge pena le, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi"*. L'elemento che caratterizza la figura in questione rispetto alle altre due che seguono è l'esercizio di una pubblica funzione.

Persona incaricata di un pubblico servizio – art. 358 *"Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"*.

Persone esercenti un servizio di pubblica necessità – art. 359 *"Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità: 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi; 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio di chiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione"*.

esige che tra tale qualifica ed il fatto criminoso posto in essere da colui che è investito di detta qualifica ovvero da un terzo, nei confronti di chi ne è investito, esista un particolare rapporto:

- di contestualità, nel senso che il fatto criminoso deve essere compiuto durante l'esercizio della pubblica funzione;
- di causalità, nel senso che il fatto criminoso deve essere compiuto a causa della funzione o del servizio;
- di consequenzialità, nel senso che il fatto criminoso deve essere compiuto per un fine strettamente connesso all'esercizio della funzione o del servizio.

Di seguito si fornisce, quindi, un'elencazione delle principali figure di delitti - in danno di Aviovaltellina e di più stretta aderenza alla realtà operativa propria della stessa - che potenzialmente possono essere commessi da soggetti appartenenti ad Aviovaltellina che rivestano o meno il ruolo di incaricato di pubblico servizio, cui descrizione è già contenuta nella *parte speciale* cap. 3 del presente documento:

- *Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. – Truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico ()*
- *Art. 640 bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*
- *Art. 640 ter c.p. – Frode informatica*
- *Art. 316 bis c.p. – Malversazione a danno dello Stato*
- *Art. 317 c.p. – Concussione*
- *Artt. 318 e 320 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione e ambito applicativo*
- *Artt. 319, 319 bis e 320 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, circostanze aggravanti e ambito applicativo*
- *Art. 319 ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari*
- *Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione*
- *Art. 319 quater – Induzione indebita a dare o promettere utilità*
- *Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati*
- *Art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui*
- *Art. 323 c.p. – Abuso d'ufficio*
- *Art. 328 c.p. – Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione*
- *Art. 314 c.p. – Peculato*
- *Art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui*
- *Art. 323 c.p. – Abuso d'ufficio*
- *Art. 328 c.p. – Rifiuto di atti d'ufficio - omissione*
- *Art. 346 c.p. – Millantato credito*
- *Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite*
- *Art. 326 c.p. – Rilevazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio*
- *Art. 331 c.p. – Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità*
- *Art. 340 c.p. – Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità*
- *Art. 353 c.p. – Turbata libertà degli incanti*
- *Art. 353 bis c.p. – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente*
- *Art. 355 c.p. – Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (concorso in)*
- *Art. 356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture (concorso in)*

4.3. L'IMPEGNO DI AVIOVALTELLINA ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Aviovaltellina ha ritenuto opportuno adottare alcuni principi di cui alla legge 190/2012, in quanto compatibili con le norme dettate per la prevenzione ed il contrasto dei gravi fenomeni corruttivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Al di là dell'obbligatorietà degli adempimenti previsti, si ritiene che il PTPCT, efficacemente attuato e monitorato, possa

costituire un valido strumento di sensibilizzazione del personale e dei collaboratori, in modo tale da evitare il rischio di comportamenti corruttivi a danno di Aviovaltella e stimolare la ricerca di ulteriori margini di efficienza nella gestione del servizio pubblico.

Con il presente documento Aviovaltella ha inteso quindi estendere la propria azione di prevenzione della corruzione a tutti i reati considerati dalla legge 190/2012, dal lato attivo e passivo, in merito all'attività di pubblico servizio svolta e ai comportamenti in cui è ravvisabile un abuso del potere/funzione attribuita ai dipendenti di Aviovaltella per trarne un vantaggio privato.

4.3.1 Il Responsabile della prevenzione della corruzione nonché della trasparenza (RPCT)

Le disposizioni in vigore disciplinano la scelta del RPCT e attribuiscono alla sua figura la cruciale funzione di operare perché la prevenzione prenda corpo nell'ambito di Aviovaltella.

Il provvedimento di nomina è di competenza del Consiglio di Amministrazione, quale organo d'indirizzo politico.

Con deliberazione del 6 settembre 2018 il Consiglio di Amministrazione di Aviovaltella ha nominato il "Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza" ai sensi dell'art. 1 comma 7 della legge 190/2012.

La scelta di nominare RPCT un amministratore della Società (privo di deleghe gestionali) è stata obbligata, poiché la Società non possiede dirigenti in servizio presso di essa e gli unici soggetti interni con idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione sono i membri del consiglio di amministrazione⁵.

La nomina del suddetto RPCT è pubblicata sul sito internet di Aviovaltella e comunicata all'ANAC con il modulo disponibile sul sito dell'Autorità nella pagina dedicata ai servizi *on-line*.

Gli atti di revoca dell'incarico dell'RPCT sono motivati e comunicati all'ANAC.

Il RPCT deve:

- elaborare la proposta di Piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'Organo di governo ovvero Organo amministrativo e di indirizzo strategico e politico;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verificare l'efficace attuazione del piano e della sua idoneità;
- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici ove è più elevato il rischio di corruzione;
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità.

Ad integrazione di quanto sopra, il D. Lgs. n.39 del 2013 ha attribuito nuovi compiti al RPCT relativi alla vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità.

Per quanto riguarda il Codice etico, il RPCT ne cura la diffusione all'interno di Aviovaltella, il monitoraggio annuale sulla sua attuazione e la pubblicazione sul sito istituzionale.

Il PTPCT stabilisce che il RPCT non può delegare i compiti attribuitigli, se non in caso di straordinarie e motivate necessità, dovute a situazioni eccezionali, mantenendosi comunque ferma nel delegante la responsabilità non solo in vigilando ma anche *in eligendo*.

Se il RPCT dimostra inadempienza nell'adottare le opportune procedure, si applicano le procedure previste dalla normativa in vigore in quanto applicabile.

⁵ Tale scelta è conforme a quanto previsto dall'ANAC, delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017.

Anche se la norma concentra la responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in capo al RPCT (art.1 comma 12 l. 190/2012), ciascun dipendente di Aviovaltellina coinvolto nell'attività amministrativa mantiene un personale livello di responsabilità in relazione ai compiti svolti.

4.3.2 Gli altri soggetti coinvolti

- Il Consiglio di Amministrazione di Aviovaltellina: è l'organo di indirizzo che
 - nomina il RPCT e vigila sul suo operato e sull'efficacia dell'azione svolta;
 - approva il PTPCT ed ogni proposta di aggiornamento e modifica dello stesso;
 - riceve e prende atto dei contenuti della relazione annuale predisposta dal RPCT, rispetto alle misure di prevenzione definite nel piano.
- Responsabili delle aree a rischio corruzione: ai responsabili individuati nel presente PTPCT sono attribuite le seguenti funzioni:
 - attività informativa nei confronti del RPCT;
 - partecipazione al processo di gestione del rischio, collaborando con il RPCT per individuare le misure di prevenzione;
 - attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PTPCT;
 - adozione delle misure gestionali finalizzate alla gestione del rischio di corruzione.
- Dipendenti / Collaboratori: I dipendenti e i collaboratori esterni partecipano al processo di gestione del rischio, osservando le misure contenute nel PTPCT, segnalando le situazioni d'illecito direttamente al RPCT, così come anche per i casi di conflitto di interessi che dovessero riguardarli.

4.4. IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT)

4.4.1 Contenuto minimo

Non disponendo Aviovaltellina per il momento di misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione di illegalità ai sensi della legge 190/2012, queste sono tutte ricondotte al modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. n. 231/2001 e al PTPCT.

Di seguito è riportato il contenuto minimo che il PTPCT deve avere:

- individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione;
- previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;
- previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;
- individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- previsione dell'adozione di un Codice di comportamento e per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività aziendali;
- regolazione di procedure per l'aggiornamento;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti di organismi con compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del PTPCT;
- regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte dell'amministrazione vigilante;
- introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel PTPCT;
- sezione relativa alla Trasparenza.

Le misure di prevenzione devono essere coerenti con gli esiti della valutazione dei rischi, prendendo in considerazione sia i potenziali eventi in cui Aviovaltellina possa essere considerata

responsabile per il reato commesso nel proprio interesse o a proprio vantaggio, sia per i reati commessi da un dipendente della Società in qualità di agente pubblico ovvero per quelle ipotesi in cui l'agente operi come soggetto indotto o corruttore.

4.4.2 La struttura del PTPCT

Il PTPCT di Aviovaltellina è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure obbligatorie previste a mente della legge 190/2012. In concreto, il PTPCT descrive le aree e i processi sensibili individuati in relazione ai rischi di reato e di altri comportamenti corruttivi, commessi dai soggetti apicali e sottoposto alla loro competenza, in qualità di incaricato di pubblico servizio ovvero per quelle ipotesi in cui il dipendente di Aviovaltellina operi come soggetto indotto o corruttore.

Dopo la sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione il PTPCT viene pubblicato sul sito istituzionale di Aviovaltellina_– sezione "Società trasparente".

4.4.3 Il monitoraggio e il riesame del piano

Il RPCT di Aviovaltellina_verificherà periodicamente, almeno una volta all'anno, i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi anti-corruzione programmati, rilevando gli eventuali scostamenti. Nella relazione annuale, che il RPCT dovrà inviare al Consiglio di Amministrazione di Aviovaltellina, saranno valutate le informazioni raccolte e relazionato sull'efficacia delle misure di prevenzione adottate. La relazione annuale, predisposta secondo le schede messe a disposizione dall'ANAC, deve essere pubblicata sul sito istituzionale e redatta secondo le istruzioni rilasciate dalla stessa Autorità.

Eventuali modifiche o integrazioni di carattere sostanziale del presente PTPCT, anche proposte dal RPCT sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Aviovaltellina_.

4.4.4 Individuazione delle aree di rischio e metodologia di gestione del rischio (Allegato n. 2)

L'individuazione delle aree di rischio ha lo scopo di far emergere le attività di Aviovaltellina_ che devono essere presidiate più di altre mediante particolari misure di prevenzione.

La legge 190/2012 indica le attività da monitorare e le elenca all'art. 1 comma 16, con riferimento ai seguenti procedimenti:

- a. autorizzazione o concessione;
- b. scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi anche con riferimento alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- c. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del decreto legislativo 150 del 2009.

Per la gestione del rischio si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo la Società con riferimento al rischio corruzione. Per una corretta gestione del rischio in materia di corruzione Aviovaltellina_si uniforma ai principi fondamentali consigliati dal PNA. Pertanto, sono state seguite le fasi operative di seguito elencate:

- a. identificazione dei reati e mappature delle attività a rischio,
- b. valutazione del rischio per ciascun processo,
- c. valutazione del sistema di controllo esistente.

Il PTPC di Aviovaltellina_si basa sulla individuazione della mappa delle attività a rischio, ovvero delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dalla legge 190/2012. La mappa delle attività a rischio evidenzia i seguenti elementi:

- elenco delle attività aziendali svolte
- direzione / funzioni aziendali coinvolte nelle singole attività
- identificazione del reato ex legge 190/2012

- descrizione delle modalità di realizzazione della condotta
- aree di attività aziendali individuate come a rischio con indicazione qualitativa del livello di rischio esistente (rischio inerente⁶)

Si riportano all'allegato n. 2 i processi / aree di attività aziendali individuate come a rischio, ovvero nel cui ambito potrebbero essere presenti potenziali fattispecie di reato previste dalla legge 190/2012, con l'indicazione qualitativa del livello di rischio esistente.

E' importante evidenziare che il censimento delle attività a rischio fotografa la situazione esistente alla data di redazione del presente PTPCT. L'evolversi delle attività aziendali richiederà il necessario aggiornamento della mappatura, al fine di ricomprendere gli eventuali rischi associabili alle nuove attività.

4.5. Le misure obbligatorie ex lege 190/2012

4.5.1 Sistema disciplinare

Avioaltellina ha l'onere di introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ai sensi dell'art. 1 comma 12 legge 190/2012, fermo restando che la violazione, da parte dei dipendenti della Società, delle misure di prevenzione previste dal PTPCT costituisce illecito disciplinare.

Si rimanda la trattazione del sistema disciplinare, dei soggetti destinatari e delle sanzioni applicabili al capitolo n. 6: SISTEMA DISCIPLINARE.

4.5.2 Il Codice etico

Il Codice di comportamento previsto dalla legge 190/2012 rappresenta uno degli strumenti essenziali del PTPCT, poiché le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa. Il Codice va adottato dall'organo di indirizzo politico amministrativo su proposta del RPCT.

L'osservanza del Codice deve essere anche estesa ai collaboratori esterni a qualsiasi titolo, prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi.

4.5.3. Inconferibilità ed incompatibilità di incarichi

Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del D.lgs. n. 39 del 2013. Le condizioni ostative sono quelle previste nei suddetti Capi, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive.

Il RPCT verifica l'insussistenza di ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di Avioaltellina ai sensi del D. Lgs. n. 39 del 2013. L'accertamento avviene al momento del conferimento dell'incarico mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato e pubblicato sul sito istituzionale dell'ABD. Il RPCT verifica periodicamente (annualmente) la sussistenza di situazioni di incompatibilità, contestando all'interessato l'incompatibilità eventualmente emersa nel corso del rapporto e vigilando affinché siano adottate le misure conseguenti.

⁶ Il rischio inerente è definito come il rischio connesso ad una attività e/o un processo aziendale a prescindere dal livello di controllo presente nello stesso.

4.5.4 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione

Il RPCT verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali in capo a dipendenti di Aviovaltellina o a soggetti anche esterni a cui Aviovaltellina intende conferire l'incarico di membro di commissioni di gara e/o giudicatrici, di incarichi dirigenziali o di altri incarichi di cui all'art. 3 del d. lgs. n. 39 del 2013. L'accertamento avviene mediante autocertificazione resa dall'interessato conformemente a quanto previsto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 39 del 2013.

4.5.5 Tutela del dipendente che segnala gli illeciti (Whistleblowing Policy)

L'art. 1, comma 51, della legge 190/2012 (cd. legge anticorruzione) ha inserito un nuovo articolo, il 54 bis⁷, nell'ambito del D.lgs. 165/2001, rubricato "tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", in virtù del quale è stata introdotta nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come *whistleblowing*.

Con l'espressione *whistleblower* si fa riferimento al dipendente di un'amministrazione che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico agli organi legittimati ad intervenire.

La segnalazione (cd. *whistleblowing*), in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il *whistleblower* contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Il *whistleblowing* è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il *whistleblower*.

Lo scopo principale del *whistleblowing* è quello di prevenire o risolvere un problema internamente e tempestivamente.

Scopo di Aviovaltellina è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.

In tale prospettiva, l'obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di fornire al *whistleblower* chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.

⁷ Art. 54 bis: "1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta od indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'inculpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni".

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l'oggetto del *whistleblowing*. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico.

In particolare, la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:

- penalmente rilevanti;
- poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni interne sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine di Avio Valtellina;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente;
- pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'Istituto.

Il *whistleblowing* non riguarda doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi.

Il *whistleblower* deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, purché recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, verranno prese in considerazione ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (esempio indicazioni di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

La segnalazione va indirizzata al Responsabile per la prevenzione della corruzione dell'Istituto, il quale potrà avvalersi del supporto di un nucleo ristretto di persone per la gestione delle segnalazioni.

La segnalazione ricevuta da un responsabile/dirigente dell'Istituto deve essere tempestivamente inoltrata, a cura del ricevente e nel rispetto delle garanzie di riservatezza, al Responsabile per la prevenzione della corruzione al quale è affidata la sua protocollazione in via riservata e la tenuta del relativo registro.

Qualora il *whistleblower* rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della segnalazione interna non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

- mediante invio, all'indirizzo e-mail info@aviovaltellina.it. In tal caso, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile della prevenzione della corruzione che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge;
- a mezzo del servizio postale o *brevi manu* presso la sede di Aviovaltellina; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "All'attenzione del Responsabile della prevenzione della corruzione riservata/personale".

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Responsabile per la prevenzione della corruzione che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

A tal fine, il Responsabile per la prevenzione della corruzione può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture dell'Istituto e, all'occorrenza, di organi di controllo esterni (tra cui Corte dei Conti, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, ecc.).

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- a comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile dell'Ufficio Provvedimenti Disciplinari, nonché al Responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata affinché sia espletato l'esercizio dell'azione disciplinare;
- a comunicare l'esito dell'accertamento alla Direzione dell'Istituto e alle strutture competenti affinché adottino gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela dell'Istituto.

Forme di tutela del *whistleblower* (ai sensi dell'art. 54 bis D.lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione)

a) Obblighi di riservatezza sull'identità del *whistleblower* e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del *whistleblower* viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'inculpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile

alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

La segnalazione del *whistleblower* è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i.

Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241/90 s.m.i.

b) Divieto di discriminazione nei confronti del *whistleblower*

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi dipendenti dell'Istituto.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito: deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al **Responsabile della prevenzione della corruzione** che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione:

- al Responsabile della struttura di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione. Il Responsabile della struttura valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione;
- all'Ispettorato della funzione pubblica.

Resta ferma la facoltà del dipendente di rivolgersi direttamente al Comitato Unico di Garanzia che provvederà a darne tempestiva comunicazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione.

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del *whistleblower* nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

4.5.6 rotazione del personale

Ricordiamo che la rotazione del personale all'interno delle pubbliche amministrazioni nelle aree a più elevato rischio di corruzione è stata introdotta come misura di prevenzione della corruzione dall'art. 1, c. 5, lett. b) della l. n. 190/2012, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni devono definire e trasmettere all'ANAC "procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari". Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 1, c. 10, lett. b) della l. n. 190/2012, il RPCT deve verificare, d'intesa con il dirigente

competente, “l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione”.

In caso di impossibilità di assicurare la rotazione, in particolare all’interno di amministrazioni di piccole dimensioni, è necessario che le stesse motivino adeguatamente nel PTPC le ragioni della mancata applicazione dell’istituto.

Aviovaltellina, essendo una società di piccole dimensioni, gestita da amministratori non retribuiti e con un solo dipendente, assunto a tempo determinato, **è impossibilitata a predisporre misure di rotazione del personale dipendente.**

Per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione, Aviovaltellina prevede che delle mansioni svolte dal Responsabile Operativo ne sia informato il Consiglio di Amministrazione, nonché l’Organismo di Vigilanza e il RPCT.

4.5.7 Formazione dei dipendenti

La formazione è gestita in Aviovaltellina attraverso la pianificazione annuale e la successiva programmazione e attuazione degli interventi formativi rivolti ai pochi dipendenti (attualmente 1) della Società.

La scelta dei formatori è fatta valutando la disponibilità alla personalizzazione del corso in house. La formazione erogata è registrata con la relativa documentazione.

La formazione del personale ai fini dell’attuazione del presente PTPCT, in coerenza con quanto disposto dal PNA, consisterà in:

- un corso specialistico di formazione (in aula), condotto da docente qualificato, dedicato al RPCT (ed eventualmente al suo referente) almeno uno nell’arco del triennio;
- un corso specialistico di formazione, almeno uno nell’arco triennale, (in aula o tramite *e-learning*) per tutti i responsabili delle aree potenzialmente a rischio di corruzione, finalizzata ad una prima verifica del *risk assessment*, finalizzata a rilevare eventuali esigenze di misure specifiche da implementare;
- in seguito, entro il 1° anno di adozione del PTPCT, sarà realizzata una formazione generica, tramite *e-learning*, dedicata a tutti gli operatori delle aree sensibili per rafforzarne la consapevolezza dei comportamenti da tenere nello svolgimento della propria attività, al fine di evitare il rischio di abuso del potere del proprio incarico a vantaggio di interessi privati propri e di terzi.

Sezione II – Trasparenza

4.6.1. Presentazione generale

Con la legge n. 190/2012, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (c.d. legge anticorruzione) è stato introdotto nel sistema italiano il principio di trasparenza come una struttura portante delle politiche di prevenzione della corruzione. Con l’emanazione del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” si ribadisce che la trasparenza è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino e che le misure del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità diventano parte integrante del Piano triennale della prevenzione della corruzione.

Il collegamento fra prevenzione della corruzione e trasparenza è assicurato dall’unicità del documento e dal RPCT, contemporaneamente Responsabile della trasparenza e Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT).

È opportuno segnalare che all'interno del PTPCT devono essere previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza, fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Vale la pena ricordare che questo strumento di programmazione è innanzitutto uno strumento rivolto ai cittadini e alle imprese, con cui Aviovaltellina rende noti gli impegni in materia di trasparenza. Ne consegue l'importanza che nella redazione del documento sia stata privilegiata la chiarezza espositiva e la comprensibilità dei contenuti anche per chi non è uno specialista del settore.

4.6.2. Le principali novità e le azioni poste in essere

a) Individuazione del Responsabile della Trasparenza e del Referente.

Il provvedimento di nomina è assunto dal Consiglio di amministrazione. Si richiama il precedente punto 5.1.

b) Definizione obiettivi organizzativi e strategici

Il Consiglio di Amministrazione dell'Aviovaltellina, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 33/2013, definisce, su proposta del Responsabile della Trasparenza, gli obiettivi in tema di trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno. La Società comunica direttamente ai diversi soggetti interessati e pubblica sul proprio sito istituzionale tali obiettivi nella sezione Società trasparente. Sarà richiamata l'attenzione di tutto il personale di Aviovaltellina sulla avvenuta adozione e pubblicazione del PTPCT mediante comunicazione a mezzo posta elettronica.

c) Circolare riguardante l'Accessibilità delle informazioni pubblicate sul sito web

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 33/2013, Aviovaltellina garantisce la qualità delle informazioni pubblicate nella sezione Società trasparente nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità. Inoltre, i documenti sono pubblicati in formato aperto.

d) Stesura della Carta dei servizi e definizione degli standard di qualità

L'art. 32, c.1 del D. Lgs. 33/2013 dispone la pubblicazione della Carta dei servizi e degli standard di qualità nella sezione Società trasparente.

e) Sezione Società Trasparente all'interno del sito web istituzionale

In attuazione del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", è stata creata ed attivata la sezione Società Trasparente nella home page del sito istituzionale di Aviovaltellina_e e sono stati pubblicati i dati richiesti dalla normativa in oggetto, seguendo la struttura indicata dall'allegato al medesimo decreto.

Sono stati altresì pubblicati i documenti di cui all'art. 19 del d.lgs n. 175/2016.

f) Accesso Civico e misure per assicurare l'efficacia dell'istituto stesso

Il D. Lgs. 33/2013 ha introdotto per la prima volta l'istituto dell'accesso civico che contempla il diritto di chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni, nei casi in cui la loro pubblicazione, prevista dalla normativa vigente, non sia obbligatoria o sia stata omessa. Secondo quanto previsto dalla normativa, sono state pubblicate le modalità per accedere a tale istituto. La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata, e va presentata al RPCT, il quale verificherà la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso affermativo,

provvederà alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta, nella sezione Società Trasparente della homepage di Aviovaltellina entro 30 giorni. Il RPCT controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

g) Monitoraggio tempi procedurali.

La legge 190/2012 e il D. Lgs. 33/2013 hanno previsto il monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali. Ai sensi delle citate norme il RPCT deve procedere a tale monitoraggio, eliminando tempestivamente le anomalie rilevate, e i risultati del monitoraggio devono essere pubblicati e resi consultabili nel sito web istituzionale dell'amministrazione.

h) Strumenti e tecniche di rilevazione dell'utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Società trasparente"

Come indicato dalla delibera ANAC 23/2013 è operativo un sistema di rilevazione quantitativa e qualitativa degli accessi alla sezione Società trasparente i cui risultati vengono pubblicati annualmente e sono aggiornati annualmente. I dati vengono rilevati attraverso servizi di *web analytics*.

4.6.3. Individuazione degli obblighi di pubblicazione, dei contenuti e delle strutture coinvolte

La pubblicazione dei dati avviene in formato aperto e standard secondo le prescrizioni di legge in materia di trasparenza, delle disposizioni in materia dei dati personali, della specifica natura dei settori di attività e dei procedimenti realizzati da parte dell'Aviovaltellina.

Sulla base di tali principi, il presente documento viene redatto seguendo le linee guida stabilite dall'ANAC.

Vengono di seguito elencati i dati che, ai sensi del D. Lgs. n.33/2013, come modificato dal d.lgs 97/2016 e s.m.i., sono inseriti, o di cui è previsto l'inserimento, all'interno del sito web di Aviovaltellina (www.aviovaltellina.it), alla sezione Società trasparente, come specificati dall'*Allegato n. 1 della delibera ANAC n. 113/2017*:

- il Modello 231, integrato con le misure per la prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2° bis della L. 190/2012;
- riferimenti normativi con i relativi *link* alle norme di legge statale che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività della società;
- ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti della Società (es. atto costitutivo, statuto, atti di indirizzo dell'amministrazione controllante);
- i dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze:
 - a) l'atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico;
 - b) il curriculum vitae;
 - c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica;
 - d) gli importi delle spese di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
 - e) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
 - f) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
 - g) le dichiarazioni patrimoniali previste dall'articolo 2, della legge 441/1982, nonché le attestazioni e dichiarazioni patrimoniali finali di cui all'articolo 4 della stessa legge, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.

Inoltre, per consentire alle amministrazioni controllanti di pubblicare i dati relativi agli incarichi e al trattamento economico complessivo, gli amministratori delle società e degli enti controllati, hanno l'obbligo di comunicare, entro trenta giorni, ai soci pubblici l'avvenuta nomina e nello stesso termine i dati delle indennità di risultato percepite. Tale comunicazione deve essere indirizzata al responsabile della trasparenza di ogni socio pubblico o ad altro soggetto individuato dal programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

- i dati relativi all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
- i dati relativi all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
- i dati relativi all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
- entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:
 - a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
 - b) il curriculum vitae;
 - c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;
 - d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

È altresì prevista la pubblicazione dei dati di cui all'art. 19 del D.lgs. 175/2016, ossia:

1. i provvedimenti con cui Aviovaltellina stabilisce i criteri e le modalità di reclutamento del personale;
2. i provvedimenti delle Amministrazioni Pubbliche socie della Società in cui sono fissati, per le società in loro controllo, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale;
3. i provvedimenti in cui Aviovaltellina recepisce gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati dalle pubbliche amministrazioni⁸.

Inoltre, Aviovaltellina è tenuta a pubblicare⁹:

⁹ Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, devono essere pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

Inoltre, devono: trasmettere i suddetti dati all'AVCP; trasmettere le informazioni di cui ai punti precedenti alla Commissione; monitorare periodicamente il rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie; rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase. A ciò si aggiunge l'obbligo, previsto dall'art. 8, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in Legge 23 giugno 2014, n. 89 (43) - Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. – come modificato in sede di conversione, che ha sostituito l'art. 29, comma 1, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, che impone nuovi vincoli in materia di trasparenza alle pubbliche amministrazioni, quali ad esempio la pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti.

- nel sito web istituzionale le informazioni relative ai procedimenti amministrativi, i bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini;
 - i dati relativi ai procedimenti di:
 - a) autorizzazione o concessione;
 - b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, ai sensi del codice dei contratti pubblici;
 - c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
 - d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009;
 - relativamente alle procedure di scelta del contraente, almeno, i seguenti dati: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; - l'importo delle somme liquidate.
- In caso di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione si applicano le specifiche sanzioni contenute nell'art. 22 d.lgs n. 33/2013¹⁰.

4.6.4. Misure organizzative per la regolarità e tempestività dei flussi informativi

I responsabili delle strutture di riferimento garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare. I dati, inviati al Consiglio di Amministrazione, vengono pubblicati entro 7 gg. lavorativi dal ricevimento.

4.6.5. Sistema di monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

Il RPCT svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dei responsabili degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. Si evidenzia che alla corretta attuazione del programma triennale concorrono, oltre al Responsabile della trasparenza, tutti gli amministratori. Nella redazione e nella applicazione del presente Programma, Aviovaltellina, in accordo con gli obblighi di legge, attiva politiche di trasparenza e integrità, assicurando la protezione dei dati personali. Aviovaltellina, nella pubblicazione prevista dalla normativa di atti e/o documenti, provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti.

Sezione III - Pianificazione triennale dell'attività per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 -2020

A seguito dell'adozione del PTPCT 2018-2020 e della nomina del RPCT sono previste le seguenti attività:

Anno 2018

- Completamento della sezione "Società Trasparente" sul sito web istituzionale;
- Pubblicazione dei documenti e delle informazioni ex legge 190/2012 e D.lgs. 33/2013;
- Aggiornamento periodico dei contenuti pubblicati nella sezione "Società Trasparente" secondo le scadenze previste per legge;

¹⁰ In caso di violazione di tali previsioni, la Società sarà sanzionata con:

- il divieto per l'amministrazione controllante di erogare somme a qualsiasi titolo alla società;
- irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 € a carico del responsabile della violazione;
- nell'attivazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine.

- Informativa a tutto il personale e trasmissione allo stesso del PTPCT approvato dal Consiglio di Amministrazione e tutti di documenti allo stesso collegato (ad. es. il Modello ai sensi del D.lgs. 231/01, attualmente in fase di adozione ecc.);
- Formazione di c.d. primo livello rivolta a tutti i dipendenti relativa all'aggiornamento delle competenze e delle tematiche dell'etica e della legalità;
- Monitoraggio dei processi operativi aziendali al fine di rendere gli stessi ancora più rispondenti alle logiche dell'anticorruzione.

Anno 2019

- Valutazione operato del 2018 in materia di anticorruzione;
- Aggiornamento degli obiettivi di prevenzione della corruzione e del PTPCT;
- Aggiornamento dei contenuti pubblicati nella sezione "Società Trasparente" secondo le scadenze previste per legge;
- Formazione di c.d. secondo livello per i responsabili delle singole aree societarie maggiormente a rischio corruzione e per i referenti della prevenzione;
- Aggiornamento formativo continuo per tutti i dipendenti della Società e, in particolare, formazione di quelli neo-assunti;
- Perfezionamento dei processi operativi aziendali attuati.

Anno 2020

- Valutazione operato 2018 – 2019 ed analisi degli esiti;
- Aggiornamento degli obiettivi di prevenzione della corruzione e del PTPCT;
- Aggiornamento dei contenuti pubblicati nella sezione "Società Trasparente" secondo le scadenze previste per legge;
- Iniziative formative ad hoc;
- Aggiornamento formativo continuo per tutti i dipendenti della Società e, in particolare, formazione di quelli neo-assunti;
- Perfezionamento dei processi operativi aziendali attuati;
- Valutazione triennale sulla trasparenza.

5. ORGANO DEPUTATO AL CONTROLLO: L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 1, lett. a) e b) del D.lgs. 231/2001 condiziona l'esenzione dalla responsabilità amministrativa della società all'istituzione di un **Organismo interno** dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che vigili sul funzionamento e sull'osservanza dei principi etici statuiti e delle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo, e che ne curi l'aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza (di seguito denominato Organismo di Vigilanza) deve possedere caratteristiche tali da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello Organizzativo. A questo fine, esso deve in particolare essere caratterizzato da:

➤ **Autonomia ed indipendenza**

L'Organismo di Vigilanza quindi non ha dipendenza gerarchica bensì è in posizione in staff al Consiglio di Amministrazione ed a questo organo riferisce direttamente; è composto da soggetti che non hanno compiti operativi e non si trovino in posizione di conflitto di interessi.

➤ **Professionalità**

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere dotati di un bagaglio di strumenti e tecniche coerenti con lo svolgimento dell'attività in oggetto, sia per la capacità di svolgere le